

Approfondimento normativo

¹ **L. 2 agosto 1982, n. 512 Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale:** art. 3 Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche; art. 4 Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione; art. 6 Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari; art. 7 Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.

Per la procedura della cessione il riferimento è il **DPR 602/1973 e ss.mm.ii, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito:** art. 28- bis «Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali»

² D. Lgs. 42/2004, art. 31: In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'**ammissibilità dell'intervento ai contributi statali** e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della **concessione delle agevolazioni tributarie** previste dalla legge.

³ D.P.R. 22.12.1986, n. 917 **Testo unico delle imposte sui redditi, art. 15, c. 1, lettera g):** "1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;"

⁴ Legge 2 agosto 1982, n. 512, art. 3; D.P.R. 22.12.1986, n. 917 **Testo unico delle imposte sui redditi, art. 100, comma 2, lettera e):** "sono deducibili le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di



Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
del Veneto e del Trentino Alto Adige

prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la ineducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;"